


# ACERBI ASSOLTO, PER IL GIUDICE SPORTIVO MANCANO LE PROVE DEGLI INSULTI RAZZISTI A JUAN JESUS

*Pubblicato il 26 Marzo 2024 di redazione*



Categoria: [SPORT](#)



Il difensore dell'Inter non salterà nemmeno una giornata. "Non c'è la certezza della discriminazione"

ROMA – Zero. Non dieci e nemmeno tre giornate. **Francesco Acerbi non sarà squalificato per le presunte offese razziste a Juan Jesus.** Per mancanza evidente di prove, nella fattispecie la lettura d'un labiale che inchiodi il difensore dell'Inter alla parola fumante: "negro". Dopo aver ricevuto la relazione della Procura Figc, a cui aveva chiesto un supplemento d'indagine, [il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea](#) ha quindi tenuto una linea garantista: assolto.

Le due versioni – accusa e difesa – raccontano due storie diverse. Juan Jesus ha sentito gli insulti, Acerbi dice d'essere stato frainteso: un "va via nero" che diventa un "ti faccio nero", ed altre [interpretazioni più o meno ballerine](#). Il Giudice Sportivo scrive nel suo dispositivo di aver deciso per l'assoluzione "vista la documentazione pervenuta dalla Procura Federale, in particolare i verbali di audizione dei diretti interessati, compreso il video dello scontro di gioco depositato dal calciatore Juan Jesus, nonché lo stralcio della registrazione dei pertinenti colloqui Arbitro/Sala VAR; Sentito il Direttore di gara sullo svolgersi dei fatti in campo; Ritenuto di dover premettere che l'odierno procedimento si è incardinato presso il Giudice sportivo nazionale a norma degli artt. 65, 66 e 68 CGS, sulla base dunque delle risultanze dei documenti ufficiali e in particolare di quanto riportato nel referto del Direttore di gara circa gli accadimenti in campo al minuto 13° del secondo tempo di gara, puntualmente rappresentati dall'Arbitro medesimo, che riferiva in particolare: quanto segnalatogli dal calciatore Juan Jesus circa le presunte espressioni offensive di discriminazione razziale da parte del calciatore Francesco Acerbi; la piena disponibilità manifestata dall'Arbitro stesso per ogni eventuale e conseguente decisione; l'interruzione del gioco al fine di consentire un chiarimento tra i calciatori; la ripresa del gioco infine (dopo un'interruzione durata circa un minuto e trenta secondi) in seguito al confronto tra i calciatori e non avendo espresso il calciatore Juan Jesus alcun dissenso al riguardo; **Rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l'ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video**, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall'atto del proferimento di alcune parole da parte dell'Acerbi nei confronti di Juan Jesus **è sicuramente compatibile con l'espressione di offese rivolte**, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non sconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo "offendente", **il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore "offeso"** (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale".

Il Giudice scrive anche che "la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere

sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, **ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l'irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio**, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza".

Invece "nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è **teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti**, essendo raggiunta sicuramente la prova dell'offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale". "Non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata".

fonte Agenzia DIRE e l'indirizzo [www.dire.it](http://www.dire.it)

